

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE EDUCAZIONE

Area Servizi Scolastici ed Educativi
Ufficio Attività Integrative Educative

OGGETTO: SERVIZI DI PRE SCUOLA E ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI MILANESI - LOTTO 3 di 3: MUNICIPI 1, 7 e 8 - AA.SS. 2023-2024 e 2024-2025.



IL DIRETTORE DI AREA e RUP
Dott.ssa Roberta Guerini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev. 0					
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File



UN EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
CONFERENZA CQY



SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	9
ART. 1.6 – ONERI.....	10
ART. 1.7 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.....	11
ART. 1.8 - FORMAZIONE PROPEDEUTICA DEGLI OPERATORI.....	11
ART. 1.9 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	12
ART. 1.10 - MONITORAGGIO DEI SERVIZI.....	12
<i>SEZIONE 2</i>	14
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	14
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	14
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	14
ART. 2.4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	15
<i>SEZIONE 3</i>	16
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	16
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	16
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	16
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE.....	16
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	17
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	17
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO.....	18
ART. 3.8 – PERSONALE.....	19
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	21
ART. 3.10 – SICUREZZA.....	21
ART. 3.11 – SUBAPPALTO.....	22
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	24
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	24
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE.....	24
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	24
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	26
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	27
<i>SEZIONE 5</i>	28
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	28
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE.....	28
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	30
<i>SEZIONE 6</i>	32



<i>NORME FINALI</i>	32
ART. 6.1 – RISOLUZIONE	32
ART. 6.2 – ESECUZIONE IN DANNO	33
ART. 6.3 – RECESSO	33
ART. 6.4 – RESPONSABILITA’	34
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	34
ART. 6.6 – FORO COMPETENTE.....	34
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	34
ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	34
ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	34



SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore del servizio; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento; |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i.; |
| ➤ <i>Regolamento</i> | DPR 207/2010 e s. m. i. per le parti ancora in vigore; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Procedimento; |
| ➤ <i>DE</i> | Direttore Esecuzione contratto. |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituiscono oggetto del presente affidamento **l'organizzazione, la realizzazione e la gestione dei servizi di pre-scuola e attività educative integrative (da ora giochi serali)** rivolti agli alunni delle scuole primarie statali cittadine, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Tali servizi sono riservati alle famiglie nelle quali, per esigenze lavorative, entrambi i genitori non hanno la possibilità di accompagnare e riprendere i loro figli negli orari di ingresso e di uscita stabiliti dalla scuola necessitando quindi di anticiparne e/o posticiparne la loro permanenza a scuola in orario extrascolastico.

In deroga al criterio sopra citato, al fine di prevenire la dispersione scolastica nonché la spirale segregativa in alcune realtà ubicate in quartieri che vivono in contesti meno agevoli, sarà possibile accedere ai servizi integrativi anche in presenza di un solo genitore lavoratore.

I servizi oggetto del presente appalto sono strutturati su base territoriale in corrispondenza dei **Municipi 1, 7 e 8**.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1.4.1 ARTICOLAZIONE ORARIA

I servizi, da effettuarsi secondo l'articolazione progettuale presentata nell'offerta, dovranno essere svolti nel periodo come indicato all'art. 3.1 del presente capitolato, per tutti i giorni previsti dal



calendario scolastico (che viene annualmente emanato dalla Regione Lombardia), **dal lunedì al venerdì**, con i seguenti orari giornalieri:

◆ **Pre-scuola:** indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 8,30 (in ogni caso non oltre 1 ora prima dell'inizio delle lezioni scolastiche).

◆ **Giochi serali:** indicativamente dalle ore 16,30 alle ore 18.00 (in ogni caso non oltre 1 ora e ½ dopo il termine delle lezioni scolastiche).

L'esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

I servizi si svolgeranno normalmente su 5 giorni alla settimana, con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di: assemblee, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari, ecc.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari, di cui sopra, verrà comunicata all'Appaltatore mediante comunicazioni dirette ovvero circolari emanate e pubblicate dalle Direzioni scolastiche e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa. **Resta comunque inteso che saranno retribuiti solo i moduli orari di servizio effettivamente resi.**

1.4.2 RAPPORTO NUMERICO OPERATORE/ALUNNI

Il personale dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in grado di garantire con la propria professionalità una costante efficienza.

A) ► Il rapporto numerico OPERATORE/media alunni normodotati frequentanti che deve essere garantito, per il servizio di pre-scuola e giochi serali tenuto conto degli spazi disponibili, nonché dalle vigenti misure normative presenti e future è stabilito dall'Ufficio Attività Integrative Educative nella misura massima di 1:25.

Il numero dei gruppi di pre-scuola e giochi serali da attivare saranno determinati nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

B) ► In presenza di alunni disabili deve essere assicurata dall'Appaltatore la figura dell'assistente/educatore di sostegno in un rapporto variabile da 1:1 a 1:3 in base alla gravità della disabilità, opportunamente certificata e in accordo con l'Ufficio Attività Integrative Educative. Per i minori non certificati, dopo un periodo di osservazione documentato da una accurata relazione stilata dagli operatori impiegati nel servizio, il sopra citato Ufficio provvederà a valutare l'opportunità di erogazione del sostegno.

L'Appaltatore nella progettazione e nell'esecuzione del servizio non potrà derogare ai rapporti standard operatore/frequenza media alunni definiti nel presente Capitolato.

1.4.3 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore deve garantire il monitoraggio delle presenze e la **sostituzione immediata** (non oltre 10 minuti primi) del personale assente a qualsiasi titolo per il mantenimento dello standard numerico di base.

L'Appaltatore dovrà garantire un'organizzazione tale da assicurare in ogni caso la presenza dei necessari educatori/operatori, dovendosi scongiurare, in quanto situazione inaccettabile, la possibilità che i minori restino privi di assistenza.

Nel caso in cui un educatore/operatore dovesse assentarsi, o non potesse presentarsi in servizio,



l'Appaltatore deve provvedere all'immediata sua sostituzione con altro educatore/operatore in possesso delle medesime competenze.

1.4.4 AFFIDAMENTO ALUNNI

Particolare cura dovrà essere prestata all'accoglienza e alla riconsegna dei minori ai genitori, o loro delegati, verificando in quest'ultimo caso, la corretta identità del delegato che deve corrispondere a quella risultante dal documento di delega predisposto dall'Appaltatore e sottoscritto dal genitore/tutore/affidatario.

Nel servizio di pre-scuola gli operatori prendono in consegna dal genitore/tutore/affidatario gli alunni all'ora di inizio del servizio e ne saranno responsabili sino al momento del loro affidamento agli insegnanti, presso le classi di appartenenza, alla fine del servizio.

Al termine dei giochi serali i minori dovranno essere affidati al genitore/tutore/affidatario o a persona maggiorenne da questi delegata. Sono escluse deleghe non formalizzate per iscritto.

È fatto obbligo all'Appaltatore, in caso di ritardo del genitore/tutore/affidatario o di loro delegato, garantire l'assistenza del minore da parte dell'operatore/educatore oltre l'orario di termine delle attività. Qualora il ritardo si dovesse protrarre per oltre 30 minuti, il bambino verrà consegnato dall'operatore/educatore agli organi di polizia ai quali verrà segnalato l'accaduto.

Considerata la delicatezza delle prestazioni oggetto del presente capitolato e l'opportunità di garantire una continuità educativa e relazionale, di norma deve essere assicurata, ove possibile, la presenza dello/gli stesso/i operatore/i per tutto l'anno scolastico.

1.4.5 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

- a. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la rilevazione giornaliera dei bambini frequentanti i servizi, annotando la loro presenza su un registro elettronico appositamente predisposto da parte dell'Appaltatore accessibile online e consultabile in tempo reale anche da parte dell'Ufficio Attività Integrative Educative.
- b. I nominativi degli aventi diritto alla frequenza dei servizi sono forniti dal competente ufficio comunale mediante l'accesso, concesso all'Appaltatore, ad una piattaforma informatica dedicata permettendo così l'aggiornamento automatico e continuo dei registri elettronici dei minori aventi diritto in conseguenza dei nuovi ingressi e ritiri che si susseguono durante l'intero anno scolastico.
- c. Il Coordinatore, come individuato al successivo paragrafo, invia, entro il giorno 10 di ogni mese il prospetto riepilogativo, in formato elettronico, dei moduli orari effettivamente resi nel mese precedente al fine di ridurre i tempi di fatturazione e successiva liquidazione dei corrispettivi.
- d. Premesso che hanno accesso ai servizi solo gli iscritti, nel caso che si presenti al servizio pre-scuola o giochi-serali un alunno che non risulti nel registro in formato elettronico degli aventi diritto alla frequenza, l'operatore/educatore deve comunicare al genitore la necessità di ritirare il minore e contattare con urgenza l'Ufficio comunale competente per la verifica della disponibilità di posti e l'eventuale iscrizione ai servizi.



1.4.6 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

L'Appaltatore dovrà predisporre una programmazione, almeno trimestrale, delle attività proposte, garantendo, nel contempo, **un'attività di coordinamento organizzativo**, prevedendo, a tal fine, la figura di un Coordinatore Referente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.7, per **un numero massimo di 20 ore settimanali**, al quale competerà l'organizzazione dei servizi, gli orari, le sostituzioni, la documentazione, la fatturazione e l'attività di raccordo con le Direzioni Didattiche e il personale comunale, designato dall'Area Servizi Scolastici ed Educativi, referente dei servizi.

L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento di riunioni periodiche (almeno una al mese) con l'equipe di operatori per una condivisione della gestione dei servizi.

Per la funzione di coordinamento non è previsto un compenso aggiuntivo oltre al monte ore stabilito nel presente capitolato.

Ad avvio attività e comunque non oltre 10 gg. dall'inizio dell'anno scolastico l'Appaltatore dovrà presentare:

1. il programma specifico, articolato e calendarizzato delle attività didattiche, ricreative e integrative proposte;
2. il prospetto di distribuzione degli educatori nelle diverse sedi scolastiche.

L'Appaltatore dovrà, tra l'altro, accertare presso le sedi scolastiche assegnate, prima dell'inizio dei servizi, le condizioni base di operatività.

1.4.7 GARANZIA DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Le prestazioni, di cui al presente affidamento, sono riferite ai servizi di cui all'art.1 – comma 2 – lettere a) e d) della legge 146/90 e, pertanto, l'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento dei servizi, anche in occasione di astensione dal lavoro per sciopero di proprio personale.

1.4.8 RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore sarà responsabile di tutto quello che può accadere ai minori e di eventuali danni causati dagli stessi durante i servizi oggetto dell'appalto alle strutture, agli arredi e a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. A tal fine dovrà costituire idonee polizze assicurative come previsto dall'art. 5.2 del presente capitolato.

1.4.9 PROGETTO DELLE ATTIVITÀ/MODELLO ORGANIZZATIVO – GESTIONALE

Il **progetto pedagogico**, presentato in Offerta Tecnica, deve essere finalizzato a garantire la qualità educativa del servizio erogato, e denotato da una dimensione ricreativa propria di un'iniziativa in orario extrascolastico nelle aree:

- sportivo/motoria;
- linguistico/didattica;
- ludico /artistica.

Il progetto (*settimana tipo*) dovrà prevedere attività in ognuno degli ambiti sopra menzionati con l'obbligo di coprire le **12 ore e mezzo settimanali** (1 ora prima dell'inizio delle lezioni e 1 ora e mezza dopo la fine delle lezioni), come di seguito meglio specificato.

È richiesto **un orario minimo, per ogni ambito, di 2 ore settimanali**, fatta salva la garanzia di raggiungere, sommando le attività delle tre aree, le 12 ore e mezzo settimanali.



Il progetto educativo, facendo attenzione alla modulazione e coerenza tra le varie componenti, dovrà evidenziare per ogni ambito di intervento:

1. **Obiettivi e finalità del servizio.**
2. **Metodologia.**
3. **Organizzazione dell'intervento** che tenga conto:
 - delle diverse età degli alunni e delle dinamiche relazionali;
 - della presenza eventuale di bambini disabili;
 - della presenza di bambini di diverse etnie;
 - delle diverse fasce orarie in cui il servizio deve essere garantito e della conseguente flessibile presenza degli alunni;
 - degli spazi interni e ove presenti di quelli esterni della scuola sede di svolgimento del servizio;
 - degli aspetti di cura ed autonomia degli alunni, con particolare riguardo al ruolo dell'educatore;
 - dei materiali utilizzati per le attività proposte.
4. **Struttura operativa e modalità di programmazione** nella quale sia esplicitata la modulazione degli ambiti sopra descritti.
5. **Numero complessivo operatori/educatori** che si intendono impegnare.

In sede di elaborazione del modello organizzativo, con particolare riguardo all'impiego di risorse umane, dovrà essere prevista la figura di un **Coordinatore**, (come evidenziato al precedente art. 1.4.6) esplicitando la matrice operativa di lavoro dello staff degli operatori, le modalità, le strategie di coordinamento e la verifica di responsabilità locali (operatori assegnati nelle singole sedi di servizio) e di responsabilità complessiva.

I medesimi requisiti esplicitati per la prima annualità (a. s. 2023-2024) devono essere rispettati nel progetto pedagogico relativo alla seconda annualità (a. s. 2024-2025) che dovrà essere redatto prima dell'inizio dell'anno scolastico e presentato all'Area Servizi Scolastici ed Educativi - Ufficio Attività Integrative Educative per l'accettazione.



ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1.5.1 Corrispettivi unitari per le attività remunerate “a misura” (moduli)

Le prestazioni, di cui all'art. 1.4, saranno remunerate **“a misura”**, in relazione ai **moduli orari attivati ed effettivamente erogati**, sulla base dei corrispettivi unitari per modulo a base di gara, diminuiti del ribasso percentuale offerto in sede di gara, come di seguito riportato:

Servizi di Pre-Scuola e Giochi Serali AA. SS. 2023/24 e 2024/25 LOTTO 3 di 3	Corrispettivo modulo orario posto a base di gara (Iva esclusa) Euro	N. moduli orari Pre Scuola (presunto)	Importo totale Pre Scuola (Iva esclusa) Euro	N. moduli orari Attività Educative Integrative (presunto)	Importo totale Attività Educative Integrative (Iva esclusa) Euro	Importo complessivo presunto (Iva esclusa)
modulo orario OPERATORE pre-scuola e attività educative integrative	20,50	19.440	398.520,00	29.153	597.636,50	996.156,50
modulo orario EDUCATORE pre-scuola e attività educative integrative	22,60	3.130	70.738,00	4.698	106.174,80	176.912,80
modulo orario COORDINATORE (1 per lotto)	22,60	560	12.656,00	840	18.984,00	31.640,00
TOTALI			481.914,00		722.795,30	1.204.709,30

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa e onnicomprensivi di qualsiasi onere, spese di gestione ed utile d'impresa connessi al presente bando.

Si specifica che l'indicazione quantitativa per ciascuna tipologia di modulo (Operatori – Educatori – Coordinatore) ha valore puramente indicativo al fine della formulazione dell'offerta. I moduli sono stati quantificati sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione riferiti agli stessi servizi erogati nei precedenti anni scolastici.

Pertanto, le quantificazioni riportate nelle colonne relative al numero presunto di moduli non costituiscono vincolo per l'Amministrazione e gli stessi potranno subire variazioni, sulla base degli spazi resi disponibili dalle direzioni scolastiche.

Non sono dovuti pertanto risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni rispetto a quanto indicato, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato.

1.5.2 Importo complessivo massimo “a base d'asta”

1. L'importo complessivo massimo presunto per l'esecuzione “a misura” dei servizi oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a **€=1.204.709,30= oltre IVA**, oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero.

2. L'importo è calcolato sulla base della stima costi che costituisce documento di progetto.



3. L'aggiudicazione dei servizi viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. L'appalto è aggiudicato "a misura".

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

1. effettuare con il proprio personale impiegato attività didattico ricreative e di supporto socio-educativo dirette agli alunni delle scuole primarie iscritti ai servizi oggetto del presente capitolato, nel rispetto del capitolato e del progetto presentato;
2. assicurare la fornitura e la tenuta del **Registro Elettronico delle presenze dei minori**;
3. predisporre la modulistica, preventivamente autorizzata dall'Ufficio Attività Integrative Educative, relativa alle deleghe per il ritiro dei minori, nonché le liberatorie relative al trattamento delle immagini fotografiche e/o filmati ecc.;
4. comunicare all'Ufficio Attività Integrative Educative, prima dell'inizio di ognuno dei due anni scolastici, la proposta del progetto e del programma di massima delle attività;
5. fornire tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per le attività educative;
6. garantire un'attività documentata di formazione/aggiornamento annuale del proprio personale, oltre al corso propedeutico di cui all'art.1.8 e la formazione obbligatoria di cui al D. Lgs 81/2008;
8. stipulare polizze assicurative, così come previsto all'art. 5.2;
9. individuare le misure di prevenzione e di protezione del personale e degli utenti secondo le vigenti disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008, con particolare e costante attenzione alla normativa relativa alla prevenzione incendi;
10. garantire la gestione dei protocolli sanitari ove presenti;
11. curare le relazioni, attraverso il Coordinatore rispetto ad ogni singola Direzione Scolastica in fase di avvio e per tutto il periodo di servizio;
12. fornire all'Amministrazione, con cadenza quadrimestrale, una **relazione scritta** sulla risposta dei fruitori alle proposte educative dei servizi;
13. redigere, per ogni anno scolastico, una **relazione finale** consuntiva sulle attività svolte, sulle problematiche emerse e su ogni fatto ritenuto rilevante;
14. consegnare, a fine appalto la documentazione inerente le pratiche di infortunio gestite sia in formato cartaceo che in formato elettronico;

Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa.

Incontri di verifica/relazioni – Monitoraggio dell'idoneità del personale.

L'Appaltatore, attraverso la figura del Coordinatore è tenuto a partecipare, durante l'anno scolastico, agli incontri di verifica sull'andamento delle attività con l'Ufficio Attività Integrative Educative.

b. AMMINISTRAZIONE

1. fornire gli elenchi degli alunni iscritti ai servizi di pre-scuola e attività educative integrative;
2. fornire all'Appaltatore, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'avvio dei servizi, l'esatta quantificazione oraria richiesta sulla base dei gruppi classe attivati in ogni plesso scolastico distinta per servizio;
3. abilitare l'Appaltatore all'estrapolazione dal programma "Metabase" dei report riguardanti le iscrizioni oltre ad altri eventuali dati ritenuti essenziali per la gestione ottimale dei servizi;



4. permettere il collegamento informatico del programma “Metabase” al Registro Elettronico delle presenze dei minori per l’aggiornamento puntuale di quest’ultimo;
5. effettuare attività di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio svolto dall’Appaltatore, nonché Incontri di verifica/relazioni – Monitoraggio dell’idoneità del personale. Al riguardo, si **prevedono durante l’anno scolastico incontri di verifica sull’andamento delle attività.**

Nessun altro onere sarà a carico dell’Amministrazione.

ART. 1.7 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

I servizi saranno svolti dal personale dell’Appaltatore, adeguatamente preparato in relazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Fermi restando gli obblighi di tutela occupazionale del personale dell’Appaltatore uscente (cfr. art. 3.8 comma 1), l’Appaltatore dovrà garantire per il personale impiegato, per ciascuna figura professionale prevista, il possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienze professionali:

QUALIFICA	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA
Educatore di sostegno	- Diploma di laurea in scienze dell’educazione / diploma di educatore professionale;	non richiesta
	o in alternativa: - Diploma professionale/istruzione di grado superiore;	comprovata esperienza documentata di almeno 2 anni nel campo dell’assistenza ai minori DVA e dalla frequenza di specifici corsi di formazione/aggiornamento
Operatore esperti attività espressive, linguistiche, sportive/motorie	Diploma professionale/istruzione di grado superiore	comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito socio-educativo (escluso baby sitting)
Coordinatore Organizzativo-amministrativo	Diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione, psicologia, pedagogia	comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni in analoghe attività.

Tutto il personale dovrà essere munito della documentazione sanitaria, prevista dai vigenti regolamenti.

L’Appaltatore deve fornire, **cinque giorni prima dell’avvio del servizio, l’elenco del personale**, comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio, posizione di lavoro e quant’altro idoneo all’uopo. Saranno possibili verifiche da parte dell’Ufficio Attività Integrative Educative con richiesta di copia della documentazione relativa al personale, idonea ad attestare la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro, nonché i versamenti contributivi conformi alla normativa previdenziale vigente. In mancanza di tale documentazione verrà applicato quanto disposto dall’art. 3.6 (PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE) del presente capitolato. Si rinvia al successivo art. 3.8.

ART. 1.8 - FORMAZIONE PROPEDEUTICA DEGLI OPERATORI

L’Appaltatore dovrà organizzare, a propria cura e spese, prima dell’avvio dei servizi di pre-scuola e attività educative integrative, per ciascun anno scolastico, un corso propedeutico di formazione per tutti gli operatori/educatori che presteranno servizio presso i plessi scolastici della **durata minima di quattro ore**, trasmettendo programmi e date dell’attività formativa all’Amministrazione Comunale.



Medesima formazione dovrà essere assicurata anche a tutti gli operatori che subentrano successivamente all'avvio delle attività e fino alla conclusione del contratto.

ART. 1.9 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale i dati sul funzionamento del servizio, con particolare riferimento al numero dei frequentanti mediante la compilazione del registro elettronico.

I dati riguardanti le frequenze medie dovranno essere trasmesse con periodicità mensile, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'Ufficio Attività Integrative Educative.

L'Appaltatore, in seguito alla stipulazione del contratto o all'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto, diverrà l'unico interlocutore del Comune per la gestione dei servizi, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese o di scopo, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti del Comune, anche nel caso di eventuali inadempimenti da parte delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.

ART. 1.10 - MONITORAGGIO DEI SERVIZI

1. Alla fine di ogni quadrimestre l'Appaltatore dovrà presentare una relazione scritta sulla risposta dei fruitori alle proposte ludico-educative e di animazione di gruppo
2. Il monitoraggio delle prestazioni sarà garantito dall'Amministrazione anche attraverso controlli nelle sedi scolastiche. Qualora, a seguito di tali verifiche e controlli, il personale assegnato al servizio venisse giudicato non idoneo, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

ART. 1.11 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

Le sedi di svolgimento dei servizi di pre-scuola e giochi serali sono, per il Lotto n. 3, quelle elencate nella seguente tabella:

N°	PRIMARIA	INDIRIZZO	SERVIZIO
1	Cavalieri	Via Ariberto, 14	PRE - POST
2	C. Porta - Agnesi	Via Quadronno, 32	PRE - POST
3	Cuoco Sassi	Via Corridoni Filippo, 34	PRE - POST
4	A. Diaz	Via Crocefisso, 15	PRE - POST
5	E. De Marchi	Via S.Orsola, 15	PRE - POST
6	G. Giusti - D. D'assisi	Via Giusti Giuseppe, 15	PRE - POST
7	Ciceri-Visconti	Via Palermo, 7/9	PRE - POST
8	Rossari Castiglioni	Via Della Spiga, 29	PRE - POST
9	Cardarelli	Via Massaua, 5	PRE - POST
10	Novaro-Ferrucci	P.zza Sicilia, 2	PRE - POST
11	Cadorna	Via Dolci Carlo, 5	PRE - POST
12	M. L. King	P.zza Santa Maria Nascente, 30	PRE - POST
13	Zima-Garibaldi	Via Anselmo Da Baggio, 60	PRE - POST
14	Pascoli	Via Rasori Giovanni, 19	PRE - POST
15	Ruffini	Via F.lli Ruffini, 4/6	PRE - POST
16	B. Munari – F.lli Cervi	Via Dei Salici, 2	PRE - POST
17	Tommaseo	Via Muggiano, 14	PRE - POST
18	Luigi - Enaudi	Via Val D'Intelvi, 11	PRE - POST
19	L. Manara	Via Lamennais, 20	PRE - POST



20	C. Poma	Via Airaghi Gaetano, 42	PRE - POST
21	S. G. Calasanzio	Via Gnocchi Don Carlo, 25	PRE - POST
22	L. Radice	Via Paravia, 83	PRE - POST
23	H. Harar	Via Monte Baldo, 11	PRE - POST
24	S.F. Cabrini	Via Delle Forze Armate, 65	PRE - POST
25	Iqbal Masih	Via Valdagno, 8	PRE - POST
26	Ercole Ferrario	Via Viterbo, 31	PRE - POST
27	Forze Armate, 279	Via Delle Forze Armate, 279	PRE - POST
28	P. Micca	Via Gattamelata, 35	PRE - POST
29	G. Borsi	Via Viscontini Matilde, 7	PRE - POST
30	Cilea	Via Cilea, 12	PRE - POST
31	Ippolito Nievo	Via Silla Lucio Cornelio, 150	PRE - POST
32	Visconti	Via Visconti Alex, 16	PRE - POST
33	F. Aporti	Via Mantegna Andrea, 10	PRE - POST
34	Moscato-B.M. Sforza	Via Moscati Pietro, 1	PRE - POST
35	R. Massa	Via Brocchi Virgilio, 5	PRE - POST
36	Delle Ande	Via Delle Ande, 4	PRE - POST
37	Montessori	Via Quarenghi Giacomo, 10	PRE - POST
38	Rinnovata Pizzigoni	Via Castellino Da Castello, 10	PRE - POST
39	D. Alighieri	Via Mac Mahon, 100	PRE - POST
40	G. Mameli	Via Console Marcello, 9	PRE - POST
41	Cappellini	Via De Rossi Giovanni Battista, 2	PRE - POST
42	Magreglio	Via Magreglio, 1	PRE - POST
43	Pareto	Via Pareto Vilfredo, 26	PRE - POST
44	Trilussa	Via Trilussa, 10	PRE - POST
45	Graf Arturo	Via Graf Arturo, 70	PRE - POST
46	Val Lagarina	Via Val Lagarina, 44	PRE - POST
47	Gherardini	Via Cittadini Pier Francesco, 9	PRE - POST
48	S. Giusto, 65	Via S. Giusto, 65	PRE - POST

L'Amministrazione si riserva, secondo le necessità rilevate, di variare in maniera insindacabile le sedi di svolgimento del servizio, di ampliare le dimensioni del servizio, oppure di sopprimere le attività in alcuni plessi per mancanza di utenza o per situazioni al momento imprevedibili, alle condizioni previste dal quinto d'obbligo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 2.2.

In deroga ai criteri di attivazione e accesso ai servizi che richiedono almeno dieci iscrizioni di minori con entrambi i genitori lavoratori, al fine di prevenire la dispersione scolastica nonché la spirale segregativa in alcune realtà ubicate in quartieri che vivono in contesti meno agevoli, l'attivazione dei servizi potrà avvenire a discrezione dell'Ufficio Attività Integrative Educative con un numero minimo di cinque iscrizioni e i minori verranno accolti anche in presenza di un solo genitore lavoratore.



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato Speciale;
 - *Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR*;
 - la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i servizi;
 - la stima economica del servizio;
 - il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - dichiarazione di assenza di oneri per interferenze.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.3.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il **Patto di Integrità**.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.



Comune di
Milano

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del **whistleblowing** (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.



SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del **verbale di avvio dell'esecuzione**, redatto ai sensi dell'Art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito **entro tre giorni**, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell'esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione

2. La durata del contratto è di circa **175 giorni per ogni anno scolastico** (a. s. 2023-2024, a. s. 2024-2025) a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 (indicativamente alla metà del mese di settembre di ogni anno scolastico).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma esecutivo, da redigere, per ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle attività, in conformità con quanto richiesto dal presente capitolato e dal progetto tecnico formulato in sede di gara.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, visto l'art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici e l'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione dalla L. 120/2020, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s. m. i.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto



contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s. m. i., dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art 107- comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Valore percentuale penalità/ importo - Valore
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", fino a 5 giorni di ritardo , decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione Comunale ricorrerà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 6.1	1 per mille per ogni giorno di ritardo
2	Per la mancata presentazione, nei termini previsti del presente Capitolato, della documentazione identificativa e dei titoli di studio relativa a ciascun operatore/educatore impiegato dall'Appaltatore nel servizio (artt. 1.7 e 3.8 del CSA) verrà applicata una penale di:	€ 500,00 Per ogni operatore
3	Per la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà applicata una penale di:	€ 500,00 Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.



4	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, verrà applicata una penale di:	€ 500,00 Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.
5	Per ogni mancata presentazione della documentazione e dei rapporti informativi nei termini previsti dal capitolato (cfr. artt. 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.10 del CSA) verrà applicata una penale di:	€ 150,00 Per ogni giorno di ritardo
6	Per ogni mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara	€ 250,00 Per ogni giorno di inadempienza
7	Per rilevata difformità del Rapporto Operatore/minori ai parametri indicati nel Capitolato o a quanto diversamente concordato con l'Ufficio Attività Integrative Educative (cfr art. 1.4.2 del CSA) verrà applicata una penale di:	€ 500,00 Per ogni giorno di inadempienza
8	Per ogni ritardo nella presa servizio degli operatori/educatori e/o mancata sostituzione degli operatori/educatori assenti (cfr. art 1.4.3 del CSA) verrà applicata una penale di:	€ 500,00 Per ogni giorno di inadempienza
9	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nei sopracitati punti, verrà applicata una penale a seconda della gravità,	da Min. € 250,00 a Max. € 2.000,00

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà



essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato è in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - provvedere a comunicare al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore dovrà garantire l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo, per il personale che intende impiegare, il relativo certificato del casellario giudiziario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.



L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro trenta giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. Art.30 – comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.

In relazione a quanto previsto dall'art 50 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. l'Appaltatore, a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con la ditta uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO.SS. territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale delle Società uscente, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.



In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

2. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed **esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.**

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**



ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'Appaltatore, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
3. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (interventi a favore di minori) in caso di ricorso al subappalto è previsto **l'obbligo per i subappaltatori di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo, per il personale che si intende impiegare, il relativo certificato del casellario giudiziario.**
4. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. cui espressamente si rinvia.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



9. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011) **nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel Disciplinare di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.**
- Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
- a) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e il possesso dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.
10. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.
11. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
12. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
13. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
14. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.



SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. La revisione viene operata sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
4. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario, da riconoscere per la misura eccedente tale percentuale.
5. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta al Comune di Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art.35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'Appaltatore ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo, determinato in base ai singoli prezzi unitari di cui all'art. 1.5 diminuiti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, verrà presentata mensilmente a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione (fatturazione mensile posticipata) unitamente ad un prospetto analitico dei moduli orari di servizio effettivamente resi in ogni plesso scolastico distinte tra i due servizi di pre-scuola e attività educative integrative, includendo anche i moduli orari di coordinamento; nessun'altra



somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.

2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica **ED.ScuolePrescuola@comune.milano.it** di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (se nominato). Ottenuto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: Comune di Milano – Area Servizi Scolastici ed Educativi-Via Porpora, 10 – 20131 Milano (MI). Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (**Codice IPA**) **WV3G4E** che identifica l'Area Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: **001390000199999** (codice SIB);
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - d. *l'importo contrattuale espresso in Euro;*
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s. m. i.
- 2) Maturate le condizioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, **entro il termine di 7 giorni solari**, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
- 3) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa



acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

- 4) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192;
- 6) **In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.**

C - SALDO FINALE

- 1) Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 2) La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
- 3) Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s. m. i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.106 – comma 1 lett d) punto 2 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D. Lgs 50/2016 e s. m. i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs 50/2016 e s. m. i.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D. Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,



fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione ISO 45001:2018, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale per sinistro di importo non inferiore a €=10.000.000,00=(diecimilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.



4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s. m. i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s. m. i.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).
 - g. il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 5 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s. m. i.



4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s. m. i.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale



comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.4 – RESPONSABILITA’

1. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L’Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area relativa al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell’esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell’ufficiale Rogante dell’Amministrazione. All’Appaltatore sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il



Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora in avanti GDPR), e il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.

2. Ai sensi dell’art. 28 del GDPR l’Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell’ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s. m. i.
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l’approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto



Comune di
Milano

giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stai membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

-----= = = = ● = = = = -----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa ROBERTA GUERINI
